



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 22/03/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Presente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
TORTELLI VALENTINA	Assente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" s.m.i.;

VISTA la Legge di Bilancio 30/12/2021, n. 234 con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" ed, in particolare, i commi 534-542, dell'art. 1 con i quali sono stati stanziati contributi tesi a favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

ATTESO CHE:

- ai sensi del comma 535 lett. a) dell'art. 1 della L.B. n. 234/2021, possono richiedere i contributi per interventi di rigenerazione urbana, *i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila;*
- ai sensi del comma 536, gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022;

PRECISATO che la tipologia dell'opera per cui è possibile avanzare richiesta di contributo, può essere relativa a:

- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile;

RILEVATO che la forte prossimità territoriale tra i Comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano può suggerire forme di convenzionamento per promuovere ed attuare nei propri territori, ad esempio e primi fra tutti:

- progetti di rigenerazione urbana coordinati fra loro, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro

urbano e del tessuto sociale e ambientale;

CONSIDERATO che:

- è intenzione dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano associarsi per promuovere ed attuare nei propri territori progetti di rigenerazione urbana coordinati fra loro, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, condividendone le medesime tematiche;
- il numero di abitanti dei Comuni intestatari, residenti alla data del 31/12/2021, risulta essere il seguente:

Barberino Tavarnelle - 12000 abitanti

San Gimignano - 7580 abitanti

e pertanto la dimensione è sufficiente a superare il limite previsto dal comma 535 lett. a) dell'art. 1 della L.B. n. 234/2021, di 15.000 residenti;

RILEVATA la necessità di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. per costituire un modello di *governance* per porre in essere una strategia condivisa che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative dell'esercizio associato della funzione;

VISTA la bozza del testo di convenzione predisposta di concerto dai due comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano ed accertato che essa, in particolare, stabilisce:

- che il Comune di BARBERINO TAVARNELLE è individuato come ente capofila della gestione associata ed in quanto tale è individuato come Ente competente ad inoltrare istanza di contributo ai sensi dell'art. 1, commi 534-542, L.B. n. 234/2021, ed opererà come Ente beneficiario del contributo e come unico Soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana che saranno ammessi a finanziamento; l'Ente Capofila opererà, nell'ambito dell'oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assumerà direttamente la responsabilità sull'organizzazione dei rapporti con i Comuni associati, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese, e nei confronti dei Soggetti terzi;

- presso il Comune capofila verrà istituito l'Ufficio Unico di Coordinamento che rappresenta l'organo tecnico della convenzione. Ad esso è demandato il compimento di tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per la presentazione dell'istanza di contributo, la gestione dei rapporti con il Ministero dell'Interno/Soggetto finanziatore, l'affidamento ed attuazione di interventi di rigenerazione urbana, le attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 534-542, della L.B. n. 234/2021 e dai successivi provvedimenti di assegnazione del contributo. L'Ufficio unico è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa e funzionale rispetto ai comuni associati. Il Responsabile dell'Ufficio unico di coordinamento è individuato nel Responsabile incaricato di posizione organizzativa del Settore Infrastrutture – Lavori Pubblici dell'Ente capofila. Al Responsabile dell'Ufficio unico, o suo sostituto da nominarsi con decreto del Sindaco del Comune Capofila, spetta, in particolare, il compito di interfacciarsi con il Ministero dell'Interno/Soggetto finanziatore per assicurare un adeguato flusso informativo nonché assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti posti a carico dell'Ente capofila beneficiario del finanziamento. Per l'espletamento delle attività d'ufficio, il Responsabile si avvarrà del personale distaccato presso l'Ufficio Unico che potrà anche essere nominato RUP per i singoli interventi;

CONSIDERATO infine che la Convenzione prevede adeguate forme di flessibilità atte a garantire le Parti contraenti sia in riferimento agli impegni assunti dal Capofila che in riferimento alle garanzie necessarie alla sua attuazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso.

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1) di approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune di San Gimignano e il Comune di Barberino Tavarnelle per promuovere ed attuare nei propri territori progetti di rigenerazione urbana coordinati fra loro, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, condividendone le medesime tematiche, ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. e ss.mm.ii;

3) di dare atto in particolare che:

- a seguito della sottoscrizione della convenzione, il Comune di Barberino Tavarnelle agirà con la qualifica e le prerogative di Comune Capofila nella presentazione dell'istanza, da rivolgere ai sensi del comma 535 lett. a) dell'art. 1 della L.B. n. 234/2021, di richiesta dei contributi per interventi di rigenerazione urbana, previsti per "i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila";

- ai sensi del comma 536, gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022;

4) di dare atto che la durata della Convenzione di associazione è pari alla durata dell'intervento eventualmente finanziato dal Ministero dell'Interno, con ciò inteso il periodo di rendicontazione finale dello stesso fino alla sua chiusura;

5) di stabilire che il presente schema di convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;

6) di demandare al Dirigente del Settore competente la sottoscrizione della suddetta convenzione, nonché il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BARBERINO TAVARNELLE E SAN GIMIGNANO EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234.

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Barberino Tavarnelle sita in Piazza Matteotti 39 a Barberino Tavarnelle

Tra

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle, in persona della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, domiciliato per la sua carica in Piazza Matteotti 39 a Barberino Tavarnelle, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _ del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;
2. Il Comune di San Gimignano, in persona del Dirigente del Settore....., domiciliato per la sua carica in Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _ del _____, esecutiva in data _____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

VISTI:

- l'art. 30 del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", a norma dell'art. 31 della L.n.265 del 03.08.1999" s.m.i.;
- la L. 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" s.m.i.;

VISTA la Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" ed, in particolare, i commi 534-542, dell'art. 1 con i quali sono stati stanziati contributi in conto capitale tesi a favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

ATTESO CHE:

- ai sensi del comma 535, lett. a) dell'art. 1 della L.B. n. 234/2021, possono richiedere i contributi per interventi di rigenerazione urbana, "*i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda e' presentata dal comune capofila*";

- ai sensi del comma 536, gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31.03.2022;

PRECISATO che la tipologia dell'opera per cui può essere avanzata richiesta di contributo, può essere relativa a:

- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile;

RILEVATO:

- che è intenzione dei Comuni intestatari associarsi per promuovere ed attuare nei propri territori di competenza progetti di rigenerazione urbana coordinati fra loro, tesi al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, condividendone le medesime tematiche;
- che il numero di abitanti dei Comuni intestatari, residenti alla data del 31/12/2021 risulta essere il seguente:

Barberino Tavarnelle 12000 abitanti

San Gimignano 7.580 abitanti

RILEVATA la necessità di sottoscrivere apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE.LL. per costituire un modello di Governance per porre in essere una strategia condivisa che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative dell'esercizio associato della funzione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate e costituite,

Convergono e stipulano quanto segue

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della Convenzione e finalità)

1.1. Con la presente convenzione, i Comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano si associano al fine di svolgere in maniera coordinata, unica e associata le attività, le funzioni e i compiti per promuovere ed attuare investimenti in progetti coordinati di rigenerazione urbana, attraverso l'utilizzo dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio n. 234/2021, art. 1, commi 534-542.

1.2. A tale scopo, le Parti addivengono alla formale costituzione di un raggruppamento per l'esercizio in forma associata delle attività correlate all'attuazione degli obiettivi comuni, anche attraverso la disciplina dell'organizzazione, delle responsabilità, delle modalità di gestione dei finanziamenti, dell'individuazione dei rispettivi impegni, dei reciproci rapporti finanziari e di quant'altro comunque connesso allo svolgimento delle attività e dei processi connessi all'attuazione dell'art. 1, commi 534-542, della L. n. 234/2021 e successive disposizioni attuative.

CAPO II

RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 2 (Ente capofila e Sede)

2.1 Il Comune di Barberino Tavarnelle è individuato come Ente Capofila della gestione associata ed in quanto tale è individuato come Ente competente ad inoltrare istanza di contributo ai sensi dell'art. 1, commi 534-542, L.B. n. 234/2021, ed opererà come Ente beneficiario del contributo e come unico Soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione urbana che saranno ammessi a finanziamento. L'Ente Capofila opererà, nell'ambito dell'oggetto della presente Convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assumerà direttamente la responsabilità sull'organizzazione dei rapporti con i Comuni associati, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese, e nei confronti dei Soggetti terzi.

Art. 3 (Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci)

3.1 Tutti gli Enti aderenti concorrono alle attività di indirizzo e di direttiva progettuale delle funzioni così come specificate all'art. 1.

3.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci (di seguito Conferenza) composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati, con sede ufficiale presso la sede del Comune capofila.

3.3 Compete alla Conferenza:

- a) Richiedere agli Enti aderenti le qualifiche professionali idonee e necessarie;
- b) Assicurare la corretta e coordinata gestione supervisionando lo svolgimento delle linee di azione e verificandone i risultati;
- c) Determinare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire nelle funzioni individuate nel precedente art. 1;
- d) Esaminare l'attività di programmazione e redazione progettuale predisposta;
- e) Risolvere i problemi interpretativi che dovessero sorgere nell'applicazione della presente Convenzione;
- f) Risolvere in via bonaria le eventuali divergenze che possano sorgere tra i comuni convenzionati;

g) Attuare gli obiettivi della presente convenzione, impegnandosi, se necessario, a garantire le relative risorse necessarie secondo i criteri di uguaglianza e pari dignità delle Parti.

3.4 La Conferenza è convocata su iniziativa del Sindaco del Comune capofila, che la presiede, o suo delegato, e si riunisce ogni volta che uno degli Enti ne faccia richiesta.

3.5 La Conferenza è validamente costituita se i Sindaci partecipanti, o loro delegati, rappresentano la maggioranza dei Comuni sottoscrittori e assume le sue decisioni a maggioranza dei presenti.

3.6 Il Responsabile dell'Ufficio unico di coordinamento, o suo delegato, verbalizza e predispone le deliberazioni della Conferenza;

Art. 4 (Impegni degli Enti aderenti)

4.1 Ciascuno dei Comuni aderenti alla presente convenzione, assume l'impegno di contribuire alla realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione, rispondendo tempestivamente alle richieste della Conferenza dei Sindaci e del Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento.

4.2. I Comuni aderenti, ad ogni buon conto, convengono sin da ora che qualsiasi ulteriore aspetto integrativo necessitante di disciplina puntuale rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione (anche a seguito di sopravvenute norme o direttive ministeriali) avverrà con appositi e separati atti di carattere organizzativo da adottarsi da parte degli Enti associati, previa decisione della Conferenza dei Sindaci su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento di cui al successivo art. 6.

Art. 5 (Durata)

5.1 La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua stipula e scadrà nel termine che sarà assegnato dal Ministero dell'Interno/Soggetto finanziatore per la rendicontazione dei lavori e utilizzo di eventuali risparmi (art. 1, comma 540, L.B. n. 234/2021), con possibilità di formale proroga fino alla data ritenuta più opportuna da parte degli Enti sottoscrittori al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente convenzione.

CAPO III

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO

Art. 6 (Ufficio Unico di Coordinamento e Responsabile)

6.1 E' istituito presso il Comune capofila l'Ufficio Unico di Coordinamento che rappresenta l'organo tecnico della convenzione. Ad esso è demandato il compimento di tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per la presentazione dell'istanza di contributo, la gestione dei rapporti con il Ministero dell'Interno/Soggetto finanziatore, l'affidamento ed attuazione di interventi di rigenerazione urbana, le attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 534-542, della L.B. n. 234/2021 e dai successivi provvedimenti di assegnazione del contributo.

6.2 L'Ufficio unico è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa e funzionale rispetto ai comuni associati.

- 6.3** Il Responsabile dell'Ufficio unico di coordinamento è individuato nel Responsabile incaricato di posizione organizzativa del Settore Infrastrutture – Ufficio Lavori Pubblici del Comune Capofila.
- 6.4.** Al Responsabile dell'Ufficio unico, o suo sostituto da nominarsi con decreto del Sindaco del Comune Capofila, spetta, in particolare, il compito di interfacciarsi con il Ministero dell'Interno/Soggetto finanziatore per assicurare un adeguato flusso informativo nonché assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti posti a carico dell'Ente capofila beneficiario del finanziamento. Per l'espletamento delle attività d'ufficio, il Responsabile si avvarrà del personale distaccato presso l'Ufficio Unico che potrà anche essere nominato RUP per i singoli interventi.
- 6.5** Per quanto concerne i costi complessivi di funzionamento dell'Ufficio Unico di Coordinamento, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione, o all'interno dei quadri economici dei singoli interventi, le somme di propria competenza, tenendo conto delle previsioni correlate ad un apposito Piano di riparto di spese fra gli enti aderenti approvato dalla Conferenza dei Sindaci, ivi compresi i costi afferenti alla disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 e dell'art. 16, comma 6 del CCNL 21.5.2018 del personale non dirigente del comparto “funzioni locali” concernente il personale assegnato al servizio in convenzione (ivi compreso il Responsabile dell'Ufficio Unico di Coordinamento) la cui puntuale definizione avverrà, per quanto di rispettiva competenza, con successivi atti delle Giunte Comunali dei rispettivi enti e della Conferenza dei Sindaci.
- 6.6** I singoli Enti possono concorrere alla copertura dei costi dell'Ufficio sia con risorse finanziarie, sia con personale, sia con beni strumentali.
- 6.7** Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'Ufficio Unico di Coordinamento fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e ponendo in essere con celerità gli atti di propria competenza.

Art. 7 (Dotazione di personale dell'Ufficio Unico di Coordinamento)

- 7.1** Gli Enti associati si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione dell'Ufficio unico il personale necessario, ricorrendo in primo luogo alle professionalità già esistenti all'interno degli Uffici Tecnici dei singoli Enti, che saranno distaccate ai soli fini funzionali e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione presso l'Ufficio Unico che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio), restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'Ente di appartenenza.
- 7.2** La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo da adottarsi da parte degli Enti associati secondo le tempistiche e quantitativi numerici che saranno stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e comunicati dal Responsabile dell'Ufficio unico.

In ogni caso, fanno parte dell'Ufficio Unico i due Responsabili/P.O. del Servizio/Settore che presiedono alla gestione dei Lavori Pubblici come individuati nei decreti sindacali di nomina.

7.3 Il Personale distaccato funzionalmente potrà usufruire degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge.

Art. 8. Gestione amministrativa

8.1 Agli uffici del Comune Capofila, mediante l'Ufficio Unico di Coordinamento di cui al precedente art. 6, è attribuita la competenza per la gestione amministrativa e contabile, per il monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese realizzate in virtù della presente Convenzione.

8.2 All'Ente Capofila è riconosciuta la facoltà di affidare, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, servizi inerenti l'attività di supporto amministrativo e/o tecnico/specialistico qualora ritenuto necessario per il corretto espletamento delle funzioni amministrative, tecniche e contabili o a soggetti da reclutare nel rispetto e nell'osservanza delle previsioni normative di settore.

8.3 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Convenzione, gli Enti aderenti riconoscono al Comune Capofila, che accetta, il potere di surroga nelle funzioni amministrative ed operative dell'altro Comune associato nei confronti dell'Ente finanziatore e dei Soggetti terzi.

Art. 9 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

9.1 Non è previsto il diritto di recesso o di scioglimento anticipato della presente convenzione fintantoché non saranno raggiunti gli obiettivi previsti dalla presente convenzione e dagli atti emanati dal Soggetto finanziatore.

9.2 Nel caso in cui venga comunicato agli enti aderenti il mancato finanziamento degli interventi in forza dei quali viene previsto lo svolgimento di attività in forma associata, i Comuni di Barberino Tavarnelle e San Gimignano sin da ora concordano che l'efficacia della Convenzione medesima sia da considerarsi "sospesa" per poi riattivarsi in caso di eventuale nuova finestra temporale di rifinanziamento degli interventi medesimi. In ogni caso, le parti convengono che tale sospensione potrà avere una durata non superiore a 12 mesi, trascorsi i quali ciascun Comune sarà libero di avvalersi del diritto di recesso.

9.3 Il recesso deve essere formalizzato, mediante trasmissione all'Ente capofila, a mezzo Posta Elettronica Certificata, della proposta di recesso motivata, allegando, a pena di inefficacia, copia della deliberazione dell'organo competente che formalizzi il recesso. L'ente capofila, verificata l'assenza di motivi ostativi, invia all'Ente finanziatore la proposta di recesso pervenuta corredata di parere motivato e ne richiede l'assenso.

9.4 Il recesso sarà efficace solo dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 10 (Disposizioni in materia di privacy)

10.1 La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applicano, le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, aventi ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.

10.2 I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio Unico per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale Titolare del trattamento dei dati il Sindaco pro tempore del Comune Capofila e quale Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell'Ufficio Unico.

10.3 I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Disposizioni varie e di rinvio)

11.1 Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

11.2 Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

11.3 Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione proposte dai singoli Enti dovranno essere deliberate all'unanimità dei componenti la Conferenza dei Sindaci e successivamente approvate dai singoli Consigli Comunali dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 12 (Disciplina fiscale)

La presente convenzione, redatta per scrittura privata, è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La convenzione, che si compone di n. 7 pagine, viene letta, approvata dai Contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, e sottoscritta dalle medesime Parti.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

Per il Comune di San Gimignano



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 313/2022 del SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

15/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 313/2022 ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

17/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 18 del 22/03/2022

BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 28/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 22/03/2022

BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/04/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 22/03/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 534-542, DELLA LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021, N. 234 - APPROVAZIONE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/04/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)